



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 3 del 13 gennaio 2015.

“Regolamento per lo svolgimento dell'attività di albergo diffuso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 'Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia' – Approvazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTO il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni e attuazione dell'art. 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9”;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 recante: “Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia” ed, in particolare, il comma 6 dell'articolo 3 rubricato 'Requisiti dell'albergo diffuso';

VISTA la circolare del Presidente della Regione 9 ottobre 1964, n. 4520,





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

concernente "Procedimento per l'emanazione dei regolamenti regionali";

VISTA la nota prot. n. 2528/Gab. del 27 novembre 2014, e gli atti alla stessa acclusi, con la quale l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo trasmette, per l'approvazione della Giunta regionale, lo schema di Regolamento per lo svolgimento dell'attività di albergo diffuso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata legge regionale n. 11/2013 (Allegato "A");

CONSIDERATO che nella predetta nota prot. n. 2528/2014, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo rappresenta che il Regolamento di cui trattasi è corredato dai prescritti pareri dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione, reso con nota prot. n.8367/299.4 dell'8 aprile 2014, e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Consultiva;

VISTI i pareri del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – Sezione consultiva, recanti entrambi il numero affare 00749/2014, resi nelle adunanze rispettivamente del 17 giugno 2014 e del 21 ottobre 2014 (Allegato "B");

RITENUTO di approvare il Regolamento per lo svolgimento dell'attività di albergo diffuso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 'Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia', nel testo accluso alla nota dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo prot. n. 2528/Gab. del 27 novembre 2014, e di dare mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di porre in essere gli adempimenti conseguenziali;

SU proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo,





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di approvare il Regolamento per lo svolgimento dell'attività di albergo diffuso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 'Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia', nel testo accluso alla nota dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo prot. n. 2528/Gab. del 27 novembre 2014, costituenti allegato "A" alla presente deliberazione e di dare mandato all'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione di porre in essere gli adempimenti conseguenziali.

IL SEGRETARIO

(A. Buonisi)
[Signature]




IL PRESIDENTE

(R. Crocetta)
[Signature]

JT

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE



REPUBBLICA ITALIANA
DELIBERAZIONE N. 3 DEL 13.1.2015 ALLEGATO A PAG. 1




Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Ufficio di Gabinetto

Prot. 2528 /Gab

27 NOV 2014

Palermo,

OGGETTO: Proposta di deliberazione di Giunta di Governo Regionale: Schema di regolamento per lo svolgimento dell'attività di albergo diffuso (Procedimento per l'emanazione dei regolamenti regionali ai sensi della Circolare P.Reg. 9 ottobre 1964 n. 4520) ex art. 3 c. 6 L.R. 2 agosto 2013 n. 11 recante:
“Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia”.



Alla Presidenza della Regione
Segreteria di Giunta

E p.c.
Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto

All'Ufficio Legislativo e Legale

LL.SS.

Si trasmette, per l'approvazione da parte della Giunta di Governo Regionale, lo schema di regolamento per lo svolgimento dell'attività di albergo diffuso.

Per l'emanazione del regolamento in esame è stata seguita la procedura prevista dalla Circolare del Presidente della Regione n. 4520 del 9 ottobre 1964 recante “Procedimento per l'emanazione dei regolamenti regionali”;

In particolare:

Lo schema di regolamento è corredata dai prescritti pareri dell'Ufficio Legislativo e Legale (Prot. n. 8367/299.4 dell' 8 aprile 2014) e del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (n. 749/14 reso in sede di adunanza del 21 ottobre 2014). Prima dell'emanazione di quest'ultimo, lo stesso CGA per la Regione Siciliana aveva emesso proprio atto, con il quale sospendeva l'emissione del parere (atto n. 781/14 del 5 agosto 2014) in attesa di alcuni chiarimenti ed integrazioni, che sono state puntualmente recepite nella stesura definitiva dello schema di regolamento, quindi reinviate allo stesso CGA che ha emesso il suddetto parere positivo.

Breve illustrazione del regolamento:

1/2014 St. 3



IL SEGRETARIO

Bus

La Regione Siciliana con legge regionale 2 agosto 2013 n. 11 "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia (pubblicata sulla GURS n. 37 del 9 agosto 2013) si è dotata di una strategica forma di ricettività per lo sviluppo del turismo relazionale che valorizzi il patrimonio culturale di determinati contesti urbani e rurali.

La nozione di albergo diffuso può così sintetizzarsi: un'impresa ricettiva alberghiera situata in un unico centro abitato, costituita da più edifici vicini tra di loro, caratterizzata da una gestione unitaria ed in grado di fornire servizi di standard alberghiero a tutti gli ospiti.

Finalità della disciplina in esame è quella di coniugare il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, con la fruizione turistica degli stessi luoghi ponendo particolare attenzione ai centri storici e alla realtà dei borghi marinari e rurali.

L'offerta turistica regionale si arricchisce pertanto di un nuovo modello che consente di coniugare valori quali la sostenibilità, valorizzazione dell'esistente, una forma di sviluppo locale che necessita di una rete di soggetti operanti sul territorio di riferimento, attivando quindi una vera e propria filiera produttiva ed arrestando in taluni casi la tendenza all'abbandono dei borghi.

Per quanto riguarda l'aspetto dell'avvio dell'attività e del sistema autorizzatorio che necessita, il regolamento prevede che l'apertura, il trasferimento e le modifiche sono soggette alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 22 della L.R. 10 del 1991 e va presentata al SUAP del Comune di riferimento.

Per l'albergo diffuso si tiene conto dei parametri relativi agli esercizi di affittacamere compatibilmente con il carattere di ricettività diffusa in ragione del quale non si applica il limite di sei camere.

La presente proposta di delibera viene parimenti inviata all'Ufficio legislativo e legale per la Regione Siciliana ai sensi dell'art. 2 della succitata Circolare n. 4520 del 9 ottobre 1964

Contenuti sintetici del regolamento:

Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione;


Art. 2 Definizione tipologica;

Art. 3 Requisiti dell'albergo diffuso;

Art. 4 Requisiti per la classifica

Art. 5 Avvio ed esercizio per l'attività

Art. 6 Norme finali



SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI
ALBERGO DIFFUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 6 DELLA LEGGE
REGIONALE 2 AGOSTO 2013, N. 11 "NORME PER IL RICONOSCIMENTO
DELL'ALBERGO DIFFUSO IN SICILIA" (GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE
SICILIANA (p. I) n. 37 del 9-8-2013 S.O.).

DECRETO PRESIDENZIALE ...

Regolamento di esecuzione ed attuazione dell'art. 3, comma 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n.11.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1956, n. 510 come novellato dal D.P.R. 30 agosto 1975, n. 640;

Visto l'articolo 1786 del Codice Civile;

Vista la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Norme per il turismo";

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 "Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e l'agevolazione delle attività economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale".

Vista la Legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia";

Visto il parere del C.G.A. n. del reso nell'adunanza n. del

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. del di adozione del Regolamento; su proposta dell'Assessore regionale per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo; emana il seguente regolamento:

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la forma di ricettività denominata "Albergo Diffuso", ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia".

2. Per procedere a qualificare un'area borgo rurale o marinaro sono valutati elementi di elevato interesse storico, monumentale o caratterizzati da identità culturali e paesaggistiche.

Art. 2

Definizione tipologica

1. Le unità abitative di cui è costituito l'albergo diffuso sono situate nel centro storico e/o nel borgo rurale o marinaro, nonché nelle aree individuate dai comuni nei quali gli strumenti urbanistici non prevedono l'individuazione di centro storico (Zona A), nel rispetto delle condizioni localizzative di cui all'articolo 4 della legge regionale del 2 agosto 2013, n. 11.

2. Nello stabile ove è presente l'ufficio di ricevimento e le sale comuni, è possibile la presenza di unità abitative.

3. Con riferimento al periodo di apertura, l'albergo diffuso si definisce:

a) ad apertura annuale, quando effettua un periodo di attività di almeno 9 mesi, anche non consecutivi;
b) ad apertura stagionale, quando effettua un periodo di attività inferiore a 9 mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.

Art. 3



[Signature]

Requisiti dell'albergo diffuso

1. I requisiti dell'albergo diffuso sono quelli prescritti dall'art. 3 della legge oggetto del presente Regolamento.
 2. Il servizio di prima colazione deve essere fornito all'interno della struttura principale dell'albergo diffuso. Per quanto concerne l'eventuale servizio di ristorazione, lo stesso deve essere erogato a condizione che la predetta attività, inclusa la prima colazione, sia gestita dallo stesso soggetto titolare dell'attività dell'albergo diffuso, in possesso di regolare titolo ai sensi delle vigenti normative di settore.

Art. 4
Requisiti per la classifica

1. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di classificazione, sulla base della normativa vigente per le attività ricettive per l'albergo diffuso, si tiene conto dei parametri relativi agli esercizi di affittacamere compatibilmente con il carattere di ricettività diffusa in ragione del quale non si applica il limite di sei camere. I requisiti minimi, in atto stabiliti dalla normativa sono riportati nell'Allegato A, tenendo conto per le unità abitative, costituite da alloggi, da quanto previsto per le "case o appartamenti per vacanze".
 2. La classificazione è auto dichiarata all'interno del procedimento di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui al successivo articolo 5.

Art. 5

1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'esercizio dell'albergo diffuso sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modificazioni presentata dal titolare o, se persona diversa, dal gestore e dal suo eventuale rappresentante legale ovvero in caso di persona giuridica dalla persona che ne ha la rappresentanza legale con menzione del mandato, al Comune in cui è ubicata la struttura.
 2. La SCIA è presentata allo sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente (SUAP) di cui agli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni.
 3. La SCIA deve contenere:
 - la denominazione dell'albergo, la indicazione della ubicazione e della capacità ricettiva di ciascuna unità abitativa, l'indicazione dell'ubicazione dell'ufficio di ricevimento ed accoglienza, di eventuali sale di uso comune, punto ristoro e spazio vendita per i prodotti tipici locali;
 - l'auto-dichiarazione della classificazione della struttura sulla base dei requisiti stabiliti dall'Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo;
 - la comunicazione delle tariffe, liberamente determinate ai sensi dell'art. 5 comma 8 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27, e i dati relativi ai servizi forniti;
 - il periodo di apertura annuale o stagionale, ai sensi dell'art. 5 commi 8 e 9 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27.

4. La SCIA deve inoltre contenere le seguenti dichiarazioni, rese nella forma di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", attestanti:

- l'insussistenza, nei confronti del dichiarante, delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - il possesso da parte del dichiarante dei requisiti morali di cui agli articoli 11 e 92 del Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931;
 - l'iscrizione al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
 - gli estremi delle autorizzazioni all'esercizio delle eventuali attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni;
 - la rispondenza ai requisiti tecnici in materia di prevenzione incendi delle strutture facenti parte



IL SEGRETARIO

dell'albergo diffuso dotate di oltre 25 posti letto;

- la destinazione d'uso dei locali ove verrà insediata l'attività, e la conformità della stessa alle previsioni del Piano regolatore generale del Comune, del regolamento edilizio comunale e della normativa di settore;
- i dati della polizza di responsabilità civile per copertura di eventuali danni arrecati al cliente.

5. Alla SCIA vanno allegate:

- relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, che indichi la capacità ricettiva con l'indicazione del numero delle camere e dei relativi posti letto;
- planimetria e piante di tutti i locali delle unità abitative ad uso dell'albergo diffuso, asseverate da un tecnico abilitato, con l'indicazione esatta del permesso a costruire o SCIA edilizia e della destinazione d'uso di ciascun locale;
- nel caso di società, dichiarazione resa dai soggetti di cui all'articolo 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nella forma di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 circa l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di divieto, decadenza e di sospensione di cui all'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

6. La denominazione identificativa di un albergo diffuso, già esistente, non può essere assunta da altre strutture analoghe aventi sede nel territorio regionale.

7. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA. L'interessato comunica al SUAP la data di inizio dell'attività.

8. Lo sportello unico per le attività produttive, trasmette alle Pubbliche amministrazioni interessate gli elementi necessari per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. La Pubblica amministrazione competente ad assumere provvedimenti, conseguenti alla verifica dei requisiti presupposti, per lo svolgimento dell'attività di "albergo diffuso", è il Comune.

10. Gli alberghi diffusi, devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza, edilizie ed igienico-sanitarie. Alle stesse strutture, ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche, si applicano le prescrizioni previste per le strutture ricettive adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 9 gennaio 1983, n. 13. Eventuali deroghe potranno essere concesse dai Comuni con motivazioni che giustifichino l'interesse storico ed ambientale dell'immobile.

Art. 6

Norme Finali

1. All'esercizio dell'albergo diffuso si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i regolamenti vigenti per le strutture ricettive per quanto riguarda: a) la comunicazione e la pubblicità dei prezzi e dei periodi di apertura; b) gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza; c) la comunicazione dei dati relativi alla rilevazione dell'ISTAT dei flussi turistici.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Palermo,...

Il Presidente della Regione

L'Assessore regionale per il Turismo, per lo Sport e per lo Spettacolo



AL SECRETARIO

Dei

ALLEGATO - A

I requisiti fondamentali dell'albergo diffuso sono:

- a) gestione unitaria: la struttura ricettiva è gestita in forma imprenditoriale, anche individuale, con attinenza o interesse statutario nel campo dell'accoglienza;
 - b) servizi alberghieri e assistenza: la struttura ricettiva alberghiera è gestita in forma professionale e offre servizi turistici ai fruitori (quali accoglienza, bar, ristoro, svago, palestra);
 - c) unità abitative dislocate in più edifici separati e preesistenti;
 - d) servizi comuni: presenza di locali adibiti a spazi comuni per gli ospiti (ricevimento, sale comuni, bar, punto ristoro);
 - e) distanza ragionevole degli stabili: massimo 300 metri tra le unità abitative e le strutture con i servizi;
 - f) presenza di un ambiente autentico: integrazione con la realtà sociale e la cultura locale;
 - g) riconoscibilità: l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire una omogeneità dei servizi;
 - h) stile gestionale integrato nel territorio e nella sua cultura, che ha l'obiettivo di offrire un'esperienza legata al territorio, nei modi, nei tempi, nei servizi e nei prodotti offerti.
2. L'albergo diffuso non può sorgere in Comuni e borghi abbandonati o disabitati.
3. L'albergo diffuso coinvolge almeno sette unità abitative.
4. L'albergo diffuso può prevedere un apposito spazio interno da destinare alla vendita dei prodotti tipici locali. In alternativa, può essere stipulata una convenzione con un esercizio commerciale di vicinato o con il centro commerciale naturale localizzato nei siti di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11.

Si riportano i parametri di classifica delle unità abitative della tipologia "*camere*", quali risultano dal Decreto dell'Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti 11 giugno 2001, pubblicato sulla GURS n. 35/2001, riferito al periodo 2002/2006, e dai successivi decreti del 28 febbraio 2007 e del 12 febbraio 2008.

Affittacamere

Gli esercizi di affittacamere sono strutture composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggi ed eventualmente servizi complementari, anche giornalmente ed in forma imprenditoriale, senza l'obbligo della dimora del titolare.

Sono classificati in tre classi, contrassegnate in ordine decrescente da tre a una stella.

Gli esercizi di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienico – sanitarie previste dalla vigente normativa regionale per i locali di civile abitazione.

Le camere non possono ospitare più di quattro posti letto non sovrapponibili per camera.

Le misure delle camere sono le seguenti: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 12 se a due posti letto; mq. 16 se a tre posti letto; mq. 20 se a quattro posti letto.

L'altezza delle unità abitative sarà quella prevista dal D.M. 5 luglio 1975.

Il titolare di licenza di affittacamere potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

3 Stelle

Requisiti minimi:

Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni camera).

Bagni privati e completi in tutte le camere (WC, bidet, lavabo, vasca o doccia).

Telefono in tutte le camere abilitato per le chiamate esterne e per il personale.

Televisore in tutte le camere.

Frigo-bar in tutte le camere.

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale).

Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni.

Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

Cucina a disposizione degli ospiti.



IL SECRETARIO

Prestazione servizi:

Servizio di colazione in tavoli separati.
Cambio biancheria tutti i giorni.
Pulizia delle camere ogni giorno.
Arredamento completo, di buona qualità e uniforme in tutte le camere.
Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.
Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.
Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

Dotazioni:

Servizi igienico-sanitari:

- accessori: saponetta, shampoo, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;
- lampada o appliques da comodino;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

2 stelle

Requisiti minimi

Sale soggiorno (di superficie non inferiore a mq. 4 per ogni camera).
Bagno completo ad uso di ogni camera (WC, bidet, lavabo, vasca o doccia) anche esterno.
Uno spazio telefonico ad uso comune.

Televisione ad uso comune (obbligatorio nel caso in cui non fosse in dotazione in tutte le camere).

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale).

Impianto di climatizzazione in tutte le camere e nei locali comuni o sistemi alternativi di ventilazione.
Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

Prestazione servizi

Servizio di prima colazione in sale comuni destinate ad altri usi ma in tavoli separati.

Cambio biancheria, lenzuola e federe a giorni alterni.

Pulizia delle camere ogni giorno.

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

Dotazioni

Servizi igienico-sanitari:

accessori: saponetta, telo da bagno, asciugamano e salvietta per persona, riserva di carta igienica, sacchetti igienici, cestino rifiuti.

Sistemazione camere:

- letto, tavolino o ripiano, armadio, comodino e specchio;
- lampada o appliques da comodino;
- secondo comodino o ripiano nelle camere doppie;
- ripiano per bagagli;
- una sedia per letto.

1 Stella

Requisiti minimi

Riscaldamento (obbligatorio per gli esercizi ad apertura invernale) e ventilatori nel periodo estivo.
Accesso alle camere da letto destinate agli ospiti senza attraversare locali o servizi destinati al titolare o ad altro ospite.

Bagno completo ad uso comune ogni 4 posti letto privi di bagno.

Apparecchio telefonico ad uso comune.

Cambio biancheria ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana.

Pulizia delle camere ad ogni cambio cliente ed almeno due volte la settimana.



IL SEGRETARIO

Den

Fornitura di energia elettrica, inclusa nella tariffa.

Fornitura di acqua corrente calda e fredda, inclusa nella tariffa.

Eventuale somministrazione di alimenti solo per le persone alloggiate.

Dotazioni

Arredamento: letto, armadio con grucce, comodino o ripiano, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.

Si riportano i parametri di classifica per le *“case ed appartamenti per le vacanze”*, quali risultano dal Decreto dell'Assessorato del Turismo delle Comunicazioni e dei Trasporti 11 giugno 2001, pubblicato sulla GURS n. 35/2001, riferito al periodo 2002/2006, e dai successivi decreti del 28 febbraio 2007 e del 12 febbraio 2008.

Case ed appartamenti per vacanza

Sono immobili arredati e gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi.

Sono classificate in un'unica classe contrassegnata da una stella.

Le case ed appartamenti per vacanze devono possedere le caratteristiche strutturali ed igienicosanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione.

Il titolare di licenza di case o appartamenti per vacanze potrà gestire più aziende appartenenti a questa tipologia.

Ogni casa o appartamento per vacanza rappresenta un'unica unità abitativa. Nel caso in cui la stessa si sviluppi su più elevazioni, con accesso, servizi e cucina autonomi per ogni piano, potrà essere classificata con tante unità abitative quanti sono i piani. Le unità abitative, composte da un solo monolocale attrezzato per le funzioni di soggiorno permottamento e pranzo-cucina non possono avere superficie inferiore, al netto del servizio igienico, a mq. 12 se ad un posto letto; per ogni posto letto in più la superficie dovrà essere aumentata di mq. 6 e non potrà comunque superare i 4 posti letto non sovrapponibili.

Le unità abitative composte da locale soggiorno-pranzo-cucina e da una o più camere da letto non possono avere superfici inferiori alle seguenti al netto del servizio igienico:

a) locale soggiorno-pranzo-cucina senza posti letto: mq. 8 cui dovrà aggiungersi mq. 1 per ogni letto, oltre i primi due, collocato nella camera da letto;

b) locale soggiorno-pranzo-cucina con posti letto: mq. 12 ad un posto letto; mq. 19 a due posti letto; mq. 26 a tre posti letto; mq. 33 se a quattro posti letto;

c) camere da letto: mq. 8 se ad un posto letto; mq. 14 se a due posti letto più mq. 4 per ogni ulteriore posto letto.

Ogni camera non potrà comunque avere ricettività superiore a 4 posti letto, non sovrapponibili.

La superficie minima della zona cottura non potrà essere inferiore a mq. 1 per posto letto, (e dovrà essere aumentata di mq. 0,5 per ogni posto letto effettivo).

Le dimensioni sono quelle previste dalla normativa vigente.

Requisiti generali

Impianto di riscaldamento nelle unità abitative se è prevista l'apertura durante i mesi invernali.

Cucina o angolo cottura.

Bagni privati e completi. L'arredamento dovrà essere confortevole e decoroso.

Biancheria da letto, bagno e cucina.

Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni.

Ascensore se le unità abitative sono dislocate in locali oltre i primi due piani (escluso il piano terra).

Servizio di recapito e ricevimento degli ospiti.

Cambio biancheria (letto, bagno, cucina) 1 volta la settimana e ogni cambio di cliente.

Dotazioni unità abitative


Letti, cuscini e coperte in numero pari al numero delle persone ospitabili.

Armadio, grucce, cassetti, comodini o ripiani, illuminazione centrale, lampade o appliques da comodino.

Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie in numero pari al numero dei posti letto.

Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili.

IL SEGRETARIO



Scopa, paletta, secchio, straccio per pavimenti.

Cucina

Cucina con forno, anche a microonde, e relativa alimentazione.

Frigorifero.

Lavello con scolapiatti.

Una batteria da cucina, due coltelli da cucina, 1 zuccheriera, una caffettiera, uno scolapasta, una insalatiera, una grattugia, uno spremiagrumi, un apribottiglia/cavatappi, un apriscatole, un bricco per il latte, una pattumiera con sacchetti di plastica, una tovaglia, tovaglioli e canovacci da cucina.

Per ogni persona ospitabile:

due coltelli, due forchette, due cucchiai, due cucchiaini, due piatti piani, un piatto fondo, due bicchieri, una tazza, una tazzina.

Bagno

Telo da bagno per persona.

Asciugamano per persona.

Salvietta per persona.

Cestino rifiuti.

Specchio e contigua presa per energia elettrica.

Mensola.

Scopettino.


Tappetino da bagno.



IL SEGRETARIO

Der

S.4.



Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Regione Siciliana A



Dipartimento Turismo
Nr.0008530 Del 10/04/2014
Cl. # S4

***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

Prot. n. 8364 /299.4.del 08 APR. 2014 / Pos. Coll. e Coord. n.1

**Assessorato regionale del turismo, dello
sport e dello spettacolo**

(Rif. nota prot. n.528/Gab del 14 marzo 2014)

Oggetto: Schema di regolamento per lo svolgimento dell'attività di albergo diffuso ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della legge regionale 2 agosto 2013, n.11 recante "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia".

1. Con l' assessoriale in riferimento, assunta al protocollo generale dell'Ufficio con n. 6584 del 19/3/2014, è stato trasmesso lo schema in oggetto.

La relazione di accompagnamento spiega esaurientemente i contenuti della proposta regolamentare specificando altresì che dall'adozione dell'articolato non conseguono effetti sul bilancio regionale.

Si premette che - come rappresentato da codesto Assessorato- atteso che la disciplina recata a livello legislativo risulta dettagliata, appare opportuno evitare ripetizioni di clausole presenti nella fonte primaria.

In tal senso si formuleranno suggerimenti e indicazioni.

Di contro preme evidenziare come lo schema non faccia chiarezza circa le competenze amministrative in materia di albergo diffuso.

Quanto alla tecnica di redazione, si raccomanda di sostituire sempre all'abbreviazione "Art." l'intera parola "Articolo."

2. Il testo è pervenuto completo di preambolo dal quale si suggerisce di espungere il riferimento all'art.117 della Costituzione atteso che la Regione gode di competenza esclusiva in materia di turismo e vigilanza alberghiera ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.

Il relativo "Visto" dovrebbe invece essere sostituito da un altro che faccia riferimento alle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia, D.P.R. 9 aprile 1956, n.510 come novellato dal D.P.R. 1975, n.640.

Da sopprimere appaiono inoltre i Visti relativi a codice del turismo e sentenza della Corte Costituzionale considerato che per effetto della medesima sono venute meno ab origine le disposizioni del codice rilevanti in materia di strutture ricettive.



IL SEGRETARIO



3. Passando all'articolato si segnala quanto segue.

Art.1 Per maggior precisione la rubrica andrebbe modificata in "Finalità e ambito di applicazione".

Nel comma 1, sempre a fini di chiarezza, appare preferibile l'utilizzo delle parole "forma di ricettività denominata «Albergo Diffuso»" anziché " forma di ricettività diffusa".

Per il resto l'articolo ripete quanto disposto dalla legge che dovrebbe attuare, tranne che nel periodo ove è specificato in cosa consistono gli "elementi di elevato interesse storico, monumentale o caratterizzate da identità culturale e paesaggistica" che consentono l'individuazione da parte del Comune di borghi marinari e rurali.

Si suggerisce quindi di mantenere solo tale clausola trasformandola in un comma a sé (il 2^a) che dovrebbe perciò non più iniziare con le parole "A tal fine vanno inoltre" ma con un'espressione del tipo "Per procedere a qualificare un'area borgo marinario o rurale sono....".

Art.2 Quanto al comma 1, premesso che lo stesso richiama requisiti e condizioni stabiliti dalla legge, ove si opti comunque per il suo mantenimento, la formulazione risulterebbe più scorrevole sostituendo con un sinonimo il participio "localizzate" e sopprimendo l'aggettivo "stesso", attualmente aggiunto a "centro storico". In tale ipotesi inoltre sarebbero da citare anche le aree individuate dai Comuni nei quali gli strumenti urbanistici non prevedono l'individuazione di zone di centro storico (Zona A). Nel comma 3 il primo periodo nulla aggiunge a quanto previsto in via legislativa, a meno che non lo si continui specificando gli elementi che connotano rispettivamente camere e alloggi. Il secondo periodo non risulta invece opportunamente allocato. Stante che dell'equiparazione dell'albergo diffuso all'esercizio di affittacamere si occupa il successivo art.4 si suggerisce di trasferire in tale sede la precisazione in commento.

Art.4 Si sottopone all'attenzione di codesto Assessorato di valutare la convenienza di eliminare le puntuale indicazioni di disposizioni legislative e atti attuativi delle medesime per evitare la necessità di manutenzione del testo regolamentare ogni qualvolta vengano modificate norme, criteri e parametri ivi richiamati.

In tale direzione, se preferita, i due commi iniziali potrebbero essere unificati, ad esempio, con formulazione seguente tenore: *1. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di classificazione sulla base della normativa vigente per le attività ricettive per l'albergo diffuso si tiene conto dei parametri relativi agli esercizi di affittacamere compatibilmente con il carattere di ricettività diffusa in ragione del quale non si applica il limite di sei camere.*

Inoltre in successivo comma potrebbe darsi sin d'ora contezza della circostanza che *"la classificazione è auto dichiarata all'interno del procedimento di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui al successivo articolo 5."*

In ogni caso - rilevato che l'attuale allegato, oltre a non risultare effettivamente tale (nessun rimando allo stesso reca l'articolato) contiene esclusivamente stralci di precedenti atti - sembra preferibile inserire nel presente articolo il riferimento all'allegato che, ove opportunamente rivisto, potrebbe riportare i parametri in atto applicabili all'albergo diffuso così da superare le ipotizzabili incertezze circa il coordinamento dei contenuti richiamati negli attuali commi 5 e 6.

IL SEGRETARIO

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo


U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e-mail urp@ull.region.sicilia.it

Art.5 In ordine ai commi 1 e 2 si ravvisa la necessità di uniformare i riferimenti normativi ivi contenuti. In particolare essendo la Regione intervenuta con proprie norme a recepire quelle statali appare più corretto che nel primo si faccia rinvio "all'articolo 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n.10 e successive modificazioni" e, nel secondo, "agli articoli 36 e 37 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni".

Si rammenta poi che nel testo vigente l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, reca il precezzo della generale libertà di iniziativa economica previa denuncia, salvo diniego entro 60 giorni, per cui, per evitare ogni incertezza circa i periodi da computare, sarebbe meglio cassare l'inciso "entro trenta giorni dalla data di ricezione della segnalazione certificata di inizio di attività" in atto presente nel secondo periodo del comma 6, che, peraltro, tuttavia costituendo un comma a sé stante dovrebbe avere un proprio numero. Riguardo a detto comma (che dovrebbe recare quindi il numero 7) si rappresenta l'utilità di valutare se sopprimere il riferimento alla Provincia regionale e di specificare quali adempimenti si intestino all'Osservatorio regionale del turismo. Per completare l'elenco dei soggetti da coinvolgere il comma potrebbe concludersi con l'indicazione residuale "alle altre amministrazioni competenti al controllo delle dichiarazioni rese con la SCIA".

Infine i due commi successivi, che peraltro a tenore dell'attuale stesura sembrano piuttosto tre, sono da riformulare. Nel far ciò dovrebbe solo precisarsi quale sia "la Pubblica amministrazione competente" all'emanazione dei provvedimenti posto che le conseguenze per le ipotesi ivi descritte discendono direttamente dalle norme legislative vigenti in materia.

Avv.M.Valli



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



IL SEGRETARIO



ORIGINALE

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Numero 18144 e data 05/07/14 Spedizione

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 13/05/2015 LEGATO B PAG 1



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Adunanza di Sezione del 17 giugno 2014

NUMERO AFFARE 00749/2014

OGGETTO:

Regione Siciliana-Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo

Parere sullo schema di regolamento per lo svolgimento dell'attività di albergo diffuso ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia".

LA SEZIONE

Vista la nota n. 1051/Gab del 27 maggio 2014 con la quale l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Simonetta Vaccari;



IL SEGRETARIO


N. 00749/2014 AFFARE

PREMESSO E CONSIDERATO

1. Con nota pervenuta in data 30 maggio 2014, l'Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana (in seguito Assessorato) ha inviato a questo Consiglio, onde acquisirne il parere, lo schema di regolamento in oggetto.
2. Nella relazione di accompagnamento, l'Assessorato illustra la particolare forma di ricettività costituita dall'albergo diffuso, sottolineando che la finalità di tale nuovo modello di offerta turistica è quella di coniugare il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, con lo sfruttamento turistico degli stessi luoghi. E' altresì evidenziato che la disciplina normativa è piuttosto dettagliata e tale dunque da richiedere un intervento regolamentare limitato ad alcuni specifici aspetti.

Viene, inoltre, precisato che si applicano all'albergo diffuso i parametri di classifica previsti per gli esercizi di affittacamere e di case e appartamenti per vacanze di cui all'art. 3, commi 10 e 11 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, e viene motivata la scelta di inserire i predetti parametri di classifica in allegato alla proposta di Regolamento.

Infine, viene illustrato l'art. 5 del regolamento che prevede che l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività dell'albergo diffuso siano soggetti alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) che sostituisce, dunque, l'autorizzazione comunale e che lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) divenga l'unico



IL SECRETARIO

N. 00749/2014 AFFARE

soggetto pubblico di riferimento per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi (artt. 6 e 10 della Legge regionale 5 aprile 2011 n. 5) nel rispetto dell'art. 41 della Costituzione e della Direttiva servizi c.d. "Direttiva Bolkestein" (Dircttiva 2006/123/CE).

3. La lettura del preambolo evidenzia che, a fronte di un richiamo molto specifico all'art. 1786 del Codice civile che disciplina la responsabilità dell'albergatore per le cose portate dai clienti in albergo, è stato, invece, omesso il riferimento a talune leggi regionali su cui si fonda lo schema di regolamento quali la legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 (Norme per il turismo) e la già citata Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 (Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della P.A. e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale).

4. L'esame dei sei articoli del regolamento induce alle osservazioni che di seguito vengono formulate.

4.1 Art. 1 "Finalità e ambito di applicazione".

Non si hanno osservazioni da formulare.

4.2 Art. 2 "Definizione tipologica".

Non si hanno osservazioni da formulare.

4.3 Art. 3 "Requisiti dell'albergo diffuso".

Questo articolo richiama integralmente il contenuto del medesimo



IL SECRETARIO

N. 00749/2014 AFFARE

articolo della legge.

Viene inoltre prevista l'eventualità di un servizio di ristorazione, a condizione che sia gestito dallo stesso titolare dell'attività dell'albergo diffuso.

Dopo tale condizione deve essere inserita la precisazione circa il possesso di regolare titolo ai sensi delle vigenti normative di settore (requisiti professionali). L'art.8 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 6 agosto 2012 n. 147 che ha riformulato il 6° comma dell'art. 71 del D. Lgs n. 59 /2010 di recepimento della Direttiva Servizi ("Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno"), ha soppresso la locuzione "anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone" , ed ha previsto che " l'esercizio in qualsiasi forma... di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali..."

Al riguardo si rammenta che la circolare dell'Assessorato delle Attività Produttive n.4 del 6 ottobre 2010 , al punto 18 ha previsto l'applicazione ai territori della Regione Siciliana delle disposizioni contenute nella seconda parte del decreto che recepisce la "Direttiva servizi". Ciò in disparte ogni considerazione circa "la clausola di cedevolezza" prevista dall'art. 84 del già citato decreto di recepimento : "...le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva adottata da ciascuna regione o provincia autonoma nel rispetto dei vincoli



IL SEGRETARIO

N. 00749/2014 AFFARE

derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi desumibili dal presente decreto”.

In conclusione, il comma 2 dell'art. 3 dovrebbe essere così modificato:

“2. Il servizio di prima colazione deve essere fornito all'interno della struttura principale dell'albergo diffuso. Per quanto concerne l'eventuale servizio di ristorazione, lo stesso deve essere erogato a condizione che la predetta attività, inclusa la prima colazione, sia gestita dallo stesso soggetto titolare dell'attività dell'albergo diffuso, in possesso di regolare titolo ai sensi delle vigenti normative di settore.”

4.4 Art. 4 “Requisiti per la classifica”.

Non si hanno osservazioni da formulare. E' previsto il rinvio all'allegato A per ciò che concerne l'attribuzione dei parametri di classificazione previsti per gli esercizi di affittacamere e di case ed appartamenti per vacanze di cui all'art. 3, comma 10 e 11 della l.r. 6 aprile 1996, n. 27.

4.5 Art. 5 “Avvio ed esercizio dell'attività”.

Questo articolo, come ben evidenziato nella relazione di accompagnamento dell'Assessorato, costituisce il “cuore” dello schema di regolamento e prevede che l'apertura, il trasferimento e le modalità concernenti l'operatività dell'albergo diffuso siano soggetti alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Si rileva che il comma 3 prevede che la SCIA sia corredata delle “autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ... , comprovanti il possesso dei requisiti di legge, nonché delle attestazioni



IL SEGRETARIO

[Signature]
N. 00749/2014 AFFARE

c asseverazioni di tecnici abilitati ...”.


Si tratta di generici rinvii, e manca qualunque indicazione circa le situazioni alle quali tali atti devono far riferimento.

Anche il comma 5, nel prevedere gli elementi che deve contenere la SCIA non precisa, per tutte le voci, da chi e con quali modalità debbano essere forniti i predetti elementi.

Per una corretta procedura SCIA si ritiene necessaria una riformulazione dei sopradetti commi che, superando l'attuale frammentazione e genericità, dia contezza in maniera certa della complessiva documentazione da produrre. Quanto sopra, peraltro, potrebbe essere realizzato ricorrendo ad apposita modulistica, eventualmente da allegare allo schema di regolamento, o indicando i SUAP dei singoli Comuni quali riferimento per il reperimento della modulistica stessa.

Si rammenta che il comma 2 dell'art.10 della l.r. n. 5/2011 ha previsto che con proprio decreto l' Assessore per le Attività Produttive avrebbe dovuto adottare il disciplinare tecnico per la definizione della modulistica unificata e la standardizzazione degli allegati per tutte le Amministrazioni interessate.

Continuando nell'esame dell'art. 5 si rileva che il comma 7 contiene una indicazione di Amministrazioni (ASP, Comando dei Vigili del Fuoco ...) che non copre la casistica delle Amministrazioni che potrebbero essere coinvolte nel procedimento e si rivela poco coerente con il successivo comma dove correttamente, invece, viene chiarito



IL SEGRETARIO

N. 00749/2014 AFFARE

che "la Pubblica Amministrazione competente ad assumere provvedimenti, conseguenti alla verifica dei requisiti presupposti ... è il Comune". E' appena il caso di evidenziare, infatti, che la risposta fornita dal SUAP è unica ed assicura proprio una risposta unica in luogo dei vari Uffici comunali e di tutte le Amministrazioni Pubbliche comunque coinvolte nel procedimento.

Pertanto il comma 7 dovrebbe essere così modificato: "Lo sportello unico per le attività produttive trasmette alle Pubbliche Amministrazioni interessate gli elementi necessari per gli adempimenti di rispettiva competenza."

4.6 Art. 6 "Norme finali".

Va previsto, proprio nelle norme finali, un rinvio, in quanto compatibili, alle norme ed ai regolamenti di settore che prevedono taluni obblighi in capo al gestore dell'albergo diffuso. Il comma 1 dovrebbe quindi prevedere:

" 1. All'esercizio dell'albergo diffuso si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i regolamenti vigenti per le strutture ricettive per quanto riguarda:

- a) la comunicazione e la pubblicità dei prezzi e dei periodi di apertura;
- b) gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza;
- c) la comunicazione dei dati relativi alla rilevazione dell'ISTAT dei flussi turistici".

A seguire, l'originario comma 1 diviene comma 2 e quest'ultimo diviene comma 3.



IL SEGRETARIO

5. La Sezione ritiene di dover sospendere l'emissione del parere sullo schema di regolamento in attesa che l'Assessorato lo ritrasmetta rivisitato alla luce delle osservazioni formulate.


Si resta altresì in attesa di ricevere la nota dell'Ufficio Legale e Legislativo prot. 8367/299.4 dell' 8 aprile 2014, citata nella relazione dell'Assessorato, ma non allegata alla stessa.

P.Q.M.

Sospende l'emissione del parere in attesa dei soprarchiesti adempimenti istruttori.


L'ESTENSORE

Simonetta Vaccari




IL PRESIDENTE

Claudio Zucchelli




IL SEGRETARIO

Giuseppe Chieffalo



IL SEGRETARIO



Numero 11231/11 e data 7/11/2014,

REPUBBLICA ITALIANA

**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA**

Adunanza di Sezione del 21 ottobre 2014

NUMERO AFFARE 00749/2014**OGGETTO:**

Regione Siciliana-Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo.

Parere sullo schema di regolamento per lo svolgimento dell'attività di albergo diffuso ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante "Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia".

LA SEZIONE

Vista la nota n. 1051/Gab del 27 maggio 2014 con la quale l'Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto,



IL SEGRETERIO

N. 00749/2014 AFFARE

nonché la nota n. 1833/Gab. del 5 settembre 2014;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Simonetta Vaccari;

PREMESSO E CONSIDERATO

1. Con nota pervenuta in data 30 maggio 2014, l'Assessore del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana (in seguito Assessorato) ha inviato a questo Consiglio, onde acquisirne il parere, lo schema di regolamento in oggetto.
2. Con parere interlocutorio n. 749/2014, deliberato nell'adunanza del 17 giugno 2014, la Sezione ha formulato alcuni rilievi invitando l'Assessorato a trasmettere nuovamente a questo Consiglio lo schema di regolamento rivisitato alla luce delle considerazioni svolte nel suddetto parere interlocutorio.
3. Con nota n. 1833/Gab. in data 5 settembre 2014, l'Assessorato ha inviato la relazione corredata dello schema di regolamento riformulato in conformità del parere interlocutorio suddetto.

In particolare, sono state accolte integralmente le proposte di modifica riguardanti il preambolo, il comma 2 dell'art.3, il comma 7 dell'art. 5, divenuto nell'attuale testo comma 8 ed infine è stata recepita l'aggiunta all'art.6 di un nuovo comma (comma 1).

Per quanto concerne l'art. 5, si ritiene che la nuova formulazione dei commi 3, 4 e 5, riguardanti rispettivamente i contenuti, le dichiarazioni e gli allegati della SCIA, risponda ora pienamente alle esigenze di chiarezza e



IL SEGRETERIO

fornisca precise indicazioni circa la complessiva documentazione che gli interessati devono produrre per una corretta procedura SCIA.

P.Q.M.

Esprime in via definitiva parere favorevole sullo schema di regolamento in oggetto.

L'ESTENSORE
Simonetta Vaccari

Simonetta Vaccari




IL PRESIDENTE
Claudio Zucchelli

Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO

Giuseppe Chiofalo



IL SEGRETARIO

Giuseppe Chiofalo